

Codice A1604A

D.D. 24 settembre 2015, n. 420

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili ("Ruina 1" - cod.univ. TO-S-10130, "Ruina 2" - cod.univ. TO-S-10129 e "Giordana" - cod.univ. TO-S-10131), ubicate nel Comune di Chiaverano (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Chiaverano (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 25 maggio 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 110/2015 del 25 maggio 2015 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle seguenti aree di salvaguardia:

- sorgenti "Ruina 1" e "Ruina 2", ubicate nella particella catastale n. 67 del foglio di mappa n. 12, censito al C.T. del medesimo Comune di Chiaverano (TO);
- sorgente "Giordana", ubicata nelle particelle catastali n. 101 del foglio di mappa n. 42, censito al C.T. del medesimo Comune.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 10 marzo 2014, in data 15 dicembre 2014 ed in data 2 aprile 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le sorgenti "Ruina 1" e "Ruina 2" sono ubicate ad una decina di metri di distanza fra loro e sono localizzate sulla morena laterale sinistra dell'anfiteatro morenico di Ivrea, a Nord del concentrico di Chiaverano; la sorgente "Giordana" appartiene allo stesso sistema e si colloca ad Est rispetto allo stesso concentrico; le tre captazioni forniscono approvvigionamento idrico al Comune di Cascinette d'Ivrea (TO).

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale, così come previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – la vulnerabilità dell'acquifero alimentante le sorgenti è stata stimata secondo il metodo GNDICI-CNR ed è risultata bassa (classe D).

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti "Ruina 1" – codice univoco TO-S-10130 e "Ruina 2" – codice univoco TO-S-10129:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta risultante ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della stessa zona di tutela assoluta.

Sorgente "Giordana" – codice univoco TO-S-10131:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dalle opere di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della stessa zona di tutela assoluta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di

salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Relazione Idrogeologica – Comune di Chiaverano – scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia suddette ricadono nel territorio dei Comuni di Chiaverano (TO) – sorgenti “Giordana”, “Ruina 1” e “Ruina 2” – e di Burolo (TO) – sorgente “Giordana” che, visionata la documentazione trasmessa dall’Autorità d’Ambito n. 3 con note in data 1 aprile 2014, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle proposte di definizione presentate.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 2 maggio 2014, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate evidenziando che nell’area in esame, non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha trasmesso alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari e, in particolare:

- la descrizione delle caratteristiche delle opere di captazione;
 - chiarimenti in merito alla presenza nelle acque captate dalle sorgenti “Ruina 1” e “Ruina 2” di composti organo alogenati e triometani;
 - che gli spandimenti di concimi, fertilizzanti o pesticidi nella zona coltivata a vigneto presente nell’area di salvaguardia della sorgente “Giordana” siano effettuati secondo le indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari redatto in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006;
- richiedendo al Proponente alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A, con nota in data 2 aprile 2015, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

L’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, con nota in data 23 giugno 2014, ha sottolineato che l’acquedotto comunale di Cascinette d’Ivrea è approvvigionato sia mediante connessione con reti di altri acquedotti sia dalle tre sorgenti in esame, le cui acque confluiscono nello stesso serbatoio di carico; per quanto riguarda le caratteristiche qualitative delle stesse non si dispone di dati analitici riferiti separatamente a ciascuna sorgente bensì relativi all’acqua risultante dalla miscelazione delle acque nel suddetto serbatoio di carico. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha rilevato che:

- le analisi effettuate presso il serbatoio di carico di cui sopra non hanno riscontrato alcuna particolare criticità dal punto di vista chimico e chimico-fisico,
- relativamente agli aspetti microbiologici i dati non sono significativi in quanto i campioni sono stati effettuati a valle del sistema con ipoclorito di sodio – sistema che si è rivelato efficace in quanto non sono mai stati riscontrati indici di inquinamento batteriologico, evidenziando che i controlli eseguiti sulle acque dimostrano il rispetto degli standard di potabilità, risultando conformi alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano.

Le particelle catastali interessate dall’area di salvaguardia delle sorgenti “Ruina 1” e “Ruina 2” non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all’allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti

al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente "Giordana". Tale proposta ha evidenziato una classe di vulnerabilità bassa (classe D) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 18 giugno 2015.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti ubicate nel Comune di Chiaverano (TO) sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale di accesso alle captazioni ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 2 maggio 2014 – prot. n. 36256;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, in data 23 giugno 2014 – prot. n. 0359/0059316;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" n. 110/2015, in data 25 maggio 2015, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 25 maggio 2015 – prot. n. 0001619, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

determina

a) Le aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili ubicate nel Comune di Torre Pellice (TO) sono definite come risulta nella planimetria “Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Relazione Idrogeologica – Comune di Chiaverano – scala 1:2.000”, allegata alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia della sorgente “Giordana”, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in classe di vulnerabilità bassa (classe D), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiaverano (TO) – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A (S.M.A.T. S.p.A.) – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale di accesso alle captazioni ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle aree medesime;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;

– provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l’elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

– alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiaverano – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – per la tutela del punto di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all’Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Chiaverano e di Burolo affinché gli stessi provvedano a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente del Settore
Paolo Mancin